

Autorità Idrica Toscana

AI DIRETTORE GENERALE

E p.c.

AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGETTI E CONTROLLO INTERVENTI

AL DIRIGENTE AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO

Procedimento di approvazione del Progetto di fattibilità tecnico economica denominato

“APPROVVIGIONAMENTO IDROPOTABILE DALL'INVASO DI MONTEDOGLIO - NUOVO IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE IN LOC. QUERCIONI” nel Comune di Rapolano Terme di Acquedotto del Fiora SpA

Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c. 2, L. 241/1990 svolta in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis medesima Legge con le disposizioni introdotte dall'art. 13 del D.L. 76/2020 e ss.mm.

DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA

PREMESSO CHE con istanza della soc. Acquedotto del Fiora SpA in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato per i Comuni della Conferenza Territoriale n. 6 di AIT, in atti AIT al prot. n. 328 del 09/01/2024, è stata richiesta l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica dell'intervento indicato in oggetto;

VISTO CHE il progetto riguarda la realizzazione di un nuovo sistema di potabilizzazione in Loc. Quercioni, per il trattamento delle acque prelevate dall'invaso artificiale di Montedoglio (Arezzo) e si inserisce nel complessivo intervento denominato “Anello Senese”;

DATO ATTO che tale intervento è inserito nel Programma degli Interventi di Acquedotto del Fiora SpA, approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 17/2022 e identificato al codice MI_ACQ01_06_0004 (Acquedotto anello senese -Derivazione da Invaso Montedoglio - Lotto IV Impianto di potabilizzazione);

VISTO CHE, con l'entrata in vigore del D.lgs. 36/2023, il Progetto Definitivo richiamato nel D.lgs 152/2006 deve essere assimilato al Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) con il quale, ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 41, devono richiedersi tutte le approvazioni (rif. Parere del Consiglio Superiore dei LLPP del 30/08/2023 rilasciato ad A.N.E.A.);

PRESO ATTO della conformità urbanistica delle aree di localizzazione dell'intervento, come confermato dal Comune di Rapolano Terme con propria nota prot. n. 34418 del 19/12/2023;

VISTO CHE è stato correttamente effettuato l'avvio del procedimento ex d.P.R.327/2001 presso le Ditte intestatarie di aree soggette ad esproprio, asservimento ed occupazione temporanea, a seguito del quale il proponente certifica di non aver ricevuto osservazioni;

VISTO CHE il proponente ha dato seguito al disposto ex art. 25 del D.lgs. 50/2016 presso la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena Grosseto e Arezzo trasmettendo alla medesima la Relazione di verifica preventiva con proprio prot. n. 27649 del 05/10/2023;

DATO ATTO che:

- con nota prot. n. 386 del 10/01/2024 è stata indetta da AIT, in forma asincrona (art. 14bis della Legge 241/1990), la Conferenza dei Servizi finalizzata all'approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica in oggetto con dichiarazione di pubblica utilità, apposizione vincolo preordinato all'esproprio e rilascio di titolo abilitativo, fissando nel giorno 26/02/2024 la data ultima per ricevere le determinazioni dei soggetti/enti coinvolti;
- le Amministrazioni e/o Enti coinvolti nel procedimento di Conferenza dei Servizi sono:
COMUNE DI RAPOLANO TERME
REGIONE TOSCANA

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud

Autorità Idrica Toscana

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO

ARPAT Area Vasta Sud

AZIENDA USL Toscana Sud Est

Il giorno 26/02/2024, 47 gg dalla indizione, risultano pervenute le seguenti determinazioni, riportate in ordine cronologico di ricezione:

- In data 07/02/2024 è stato acquisito al prot. n. 1880 il contributo della **SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO** in cui si rileva, per la compatibilità delle opere di progetto presentate, parere favorevole con le seguenti prescrizioni:
 - sia posta in opera a corredo e contorno delle opere fuori terra una piantumazione compensativa, con alberature a fusto e chioma ampia, selezionate tra gli esemplari autoctoni del corredo boschivo limitrofo;
 - ai sensi dell'art 28 del D. Lgs 42/2004 e dell'art 41 del D. Lgs 36/2023, art. 1 comma 5 dell'allegato I.8, si prescrive che tutte le operazioni di scavo siano sottoposte a sorveglianza archeologica da parte di una figura professionale (archeologo qualificato ai sensi del DM 20.05.2019) incaricato da Acquedotto del Fiora, i cui costi ricadranno sulla committenza, il cui curriculum verrà sottoposto all'approvazione dell'Ufficio competente della Soprintendenza (all'indirizzo PEC sabap-si@pec.cultura.gov.it), sotto la Direzione scientifica della SABAP-SI, alla quale andrà consegnata tutta la documentazione, redatta secondo le norme dalla stessa prescritte;
 - dovranno essere comunicati la tempistica prevista per gli interventi nonché, con congruo anticipo (almeno 20 giorni), l'effettivo inizio lavori e i nominativi della ditta incaricata della sorveglianza;
 - si fa presente che l'eventuale rinvenimento di emergenze archeologiche nell'area oggetto del presente intervento, potrebbe comportare l'imposizione di varianti al progetto approvato, nonché l'effettuazione di indagini archeologiche approfondite finalizzate alla documentazione delle eventuali emergenze antiche ed ai relativi interventi di tutela;
 - resta, inoltre, inteso che, qualora durante i lavori di escavazione si verificassero scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente (art. 90 e ss. D. Lgs. 42/2004), degli artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore l'Ufficio della Soprintendenza, il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti;
- In data 09/02/2024 è stato acquisito al prot. n. 2053 il contributo favorevole della **REGIONE TOSCANA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE - SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD** in cui, si richiama preliminarmente il Decreto di Concessione n. 8870 del 04/05/2023 con il quale è stata rilasciata ad Acquedotto del Fiora SpA la concessione demaniale per uno scarico di acque reflue industriali (tipologia 6.3) nel Fosso del Chiassale (AV36579) in loc. Pian del Sentino, nel Comune di Rapolano Terme (SI) e si esprime parere favorevole all'approvazione del progetto definitivo per i lavori indicati in oggetto, ricordando la piena ottemperanza delle prescrizioni generali e tecniche riportate nel Decreto di Concessione n. 8870 del 04/05/2023. Si ricorda, in generale, che tutti gli interventi di progetto e le azioni che verranno intraprese dovranno essere volte anche al rispetto delle norme nazionali e regionali attualmente vigenti in materia di difesa del suolo, con particolare riferimento anche alle disposizioni di cui al R.D. n° 523/1904 e alla L.R. n° 41/2018;
- In data 22/02/2024 è stato acquisito al prot. n. 2809 il contributo favorevole dell'**ARPAT AREA VASTA SUD** in cui si rileva che, per quanto attiene:
TERRE E ROCCE DA SCAVO
Nella successiva fase progettuale dovranno essere chiariti ed approfonditi i seguenti aspetti:

Autorità Idrica Toscana

- negli elaborati tecnici esaminati, dai valori volumetrici riportati riguardo la gestione delle terre e rocce da scavo, vi è discordanza tra le varie dichiarazioni riportate è pertanto necessario che siano chiaramente indicate le quantità oggetto di riutilizzo nel sito e/o di allontanamento a impianto di recupero autorizzato delle terre scavate. I calcoli dovranno riportare il dettaglio delle effettive quantità prodotte oggetto di riutilizzo/smaltimento per le varie fasi di lavorazione per fornire anche gli elementi necessari alla valutazione delle polveri emesse durante le attività di cantiere;
- gli esiti delle valutazioni di cui al punto precedente dovranno quindi essere indicati nella “dichiarazione di utilizzo” di cui all’art.21 del DPR120/2017;
- per il riutilizzo delle terre di scavo, dovranno essere rispettati i tempi di cui all’art.21 del DPR120/2017, in caso contrario, queste dovranno essere considerate rifiuti e smaltite come tali;
- la gestione nel regime dei rifiuti delle terre e rocce non conformi al DPR 120/2017 dovrà essere gestito come rifiuto ai sensi della parte IV del D.Lgs152/06 e dovrà essere definita nel rispetto della gerarchia dei rifiuti, prediligendo il recupero degli stessi, e riducendo quanto possibile la quantità smaltita in discarica in attesa del conferimento all’impianto di smaltimento, dovranno essere stoccati in sicurezza in contenitori a tenuta di adeguata capacità, separati per tipologie omogenee e classificati e gestiti ai sensi della parte IV del D.Lgs152/06;
- per quanto riguarda la possibilità di riutilizzo delle terre nelle aree circostanti, si fa presente che ciò è ammissibile solo all’interno del “sito” di produzione così come definito nel DPR120/2017 e alle Linee guida SNPA (<https://www.snpambiente.it/2019/09/24/lineeguida-sullapplicazione-delladisciplina-per-lutilizzo-delle-terre-e-roccce-da-scavo/>);
- nel documento “Relazione di Sostenibilità” viene descritto il Piano Ambientale di Cantierizzazione (PAC) secondo le linee guida ARPAT del gennaio 2018. Il PAC dovrà essere aggiornato per la fase esecutiva e per ogni aspetto trattato, (<https://www.arpat.toscana.it/documentazione/catalogo-pubblicazioni-arpat/linee-guida-per-la-gestione-dei-cantierai-fini-della-protezione-ambientale>) dovrà essere sviluppato l’argomento con il dettaglio reso necessario dalle caratteristiche dell’opera.

RIFIUTI

Si fa presente che tutti i rifiuti esclusi dal campo di applicazione del DPR120/2017 (residui vegetali, materiali di demolizione, riporto antropico etc.) in attesa del conferimento all’impianto di smaltimento/recupero, dovranno essere stoccati in sicurezza in contenitori a tenuta di adeguata capacità, separati per tipologie omogenee. In coerenza alla gerarchia dei rifiuti la destinazione prioritaria dovrà essere a impianto di recupero, dovranno essere classificati e gestiti ai sensi della parte IV del D.Lgs152/06. Lo smaltimento dei materiali separati dai sistemi di trattamento delle acque reflue sia effettuato mediante ditte regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento rifiuti. Allo stesso modo dovranno essere gestiti tutti i rifiuti prodotti durante le fasi di cantierizzazione facendo riferimento anche alle linee guida ARPAT del 2018 (<https://www.arpat.toscana.it/documentazione/catalogo-pubblicazioni-arpat/linee-guida-per-gestione-dei-cantieri-ai-fini-della-protezione-ambientale>).

ACQUE SUPERFICIALI, SOTTERRANEE, AMD

Scarichi

Nella documentazione fornita non è chiaro quale sia la volontà del proponente circa la configurazione delle acque di controlavaggio dei filtri utilizzati nel processo di potabilizzazione delle acque prelevate dall’invaso di Montedoglio, nel comune di Anghiari (AR). È indicato un sistema di trattamento al fine di ottemperare al rispetto dei limiti di emissione previsti per lo scarico in acque superficiali ma al tempo stesso sono dichiarate quali acque di restituzione. Tuttavia, secondo l’articolo 114 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i, le acque reflue derivanti dagli impianti di potabilizzazione sono considerate a tutti gli effetti acque di restituzione” purché rispettino le condizioni definite dalla normativa regionale vigente in materia. Nel caso in questione si rileva che però, in disaccordo con il punto 3 dell’art. 49 del

Autorità Idrica Toscana

reg.46R/2008 e smi, le acque prelevate per la potabilizzazione sono appartenenti ad un bacino idrografico (bacino del Fiume Tevere) differente da quello in cui viene effettuata la restituzione effettiva (Bacino del fiume Arno), al netto del trattamento preliminare proposto. Pertanto, si ritiene debbano essere chiariti degli aspetti tecnici e di gestione del processo al fine di poter eventualmente ricomprendere, in deroga, il caso in esame fra le acque di restituzione propriamente dette. Sulla base di quanto presentato, si rilevano carenti le informazioni riguardanti i punti 6 e 7 dell'art. 49 al suddetto regolamento, ovvero inerenti principalmente:

- l'andamento temporale dello scarico derivante dai controlavaggi dei filtri, comprensivo delle portate previste ai diversi regimi idrologici;
- la determinazione delle condizioni di torbida del corpo idrico nel punto di presa ai fini della valutazione dell'impatto sulla torbidità del corpo idrico recettore dello scarico, nei modi indicati nell'allegato 7 al suddetto regolamento;
- la redazione del piano di emergenza di cui all'articolo 2, lettera o);
- informazioni tecniche aggiuntive riguardanti il trattamento di disinfezione finale;
- la valutazione degli impatti sul corpo idrico recettore nel suo complesso e sul mantenimento e/o raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale indicati dal Dlsg. 152/2006 e smi.

La mancanza di dette informazioni comporta la denominazione di tali acque reflue come scarico da impianto produttivo e pertanto sottoposto alla disciplina degli scarichi di cui alla l.r.20/2006 e smi. Si rimanda alla fase di valutazione delle integrazioni/chiarimenti richieste la discussione degli aspetti tecnico-normativi relativi alla gestione delle acque di controlavaggio dei filtri come refluo di natura industriale e che, pertanto, necessita di specifica richiesta di autorizzazione per lo scarico in acque superficiali.

AMD in fase di esercizio

Per quanto riguarda le AMD, le acque delle gronde degli edifici, non interferenti con il piano di calpestio del sito possono essere considerate AMDNC (acque meteoriche dilavanti non contaminate) e possono essere indirizzate nella naturale rete scolante superficiale senza alcun trattamento, lo stesso non può essere valutato in merito alle acque meteoriche che giungono a contatto con gli impianti, quelle che corrono sui piazzali e sui percorsi dei mezzi. Queste potenzialmente possono essere interessate dalla rottura dei serbatoi e dalla perdita di oli ed altri contaminanti, di cui è vietato lo scarico sul suolo e sottosuolo o l'immissione anche indiretta in falda.

Per poterle immettere nel corpo idrico recettore, dovrà essere previsto idoneo trattamento e non potranno quindi scaricare direttamente in esso; pertanto, si richiede elaborato grafico relativo agli scarichi esteso fino al corpo recettore superficiale, con indicazione dei pozzetti, comprendendo lo schema delle acque meteoriche dilavanti, pozzetti di campionamento, del sistema di convogliamento, scarichi di troppo pieni, ubicazione dei depositi dei serbatoi dei flussi non idonei.

AMD in fase di cantiere

Per quanto riguarda le acque meteoriche dilavanti in fase di cantiere, pur considerando l'esclusione dalla richiesta di autorizzazione allo scarico, possono verificarsi eventuali criticità ambientali legate in particolar modo alla gestione della fase di cantierizzazione.

Si dovrà fare riferimento alle linee guida ARPAT per la gestione della fase di cantiere 2018. Le acque di cantiere, comprese eventuali AMD, dovranno essere gestite in relazione al rischio di contaminazione derivante dall'uso e/o stoccaggio di materiali cementizi, malte, oli etc., limitando la generazione delle stesse all'interno del cantiere durante l'avanzamento dei lavori ed evitando al contempo la formazione di ristagni in occasione di eventi piovosi particolarmente intensi.

Si raccomanda, nella fase di insediamento del cantiere e durante tutta la durata dei lavori, di gestire in maniera controllata e confinata i materiali di lavorazione per minimizzarne la dispersione nel sito d'intervento. È necessario, che siano adottate ed organizzate le misure per la prevenzione e la corretta gestione delle Acque meteoriche dilavanti in coerenza con quanto stabilito per i cantieri dalla DPGR 46/R/2008 e le linee guida ARPAT del 2018 (<https://www.arpat.toscana.it/documentazione/catalogo-pubblicazioni-arpat/linee-guida-per-lagestione-dei-cantieri-ai-fini-della-protezione-ambientale>).

Autorità Idrica Toscana

Dovranno inoltre essere definite le procedure e le dotazioni necessarie per la prevenzione e la corretta gestione in caso di occorrenza di sversamenti accidentali di sostanze contaminanti sul suolo o nelle acque superficiali durante la fase di cantierizzazione.

QUALITA' DELL'ARIA (emissioni polveri)

Il PAC dovrà essere aggiornato per la fase esecutiva e per ogni aspetto trattato, dovrà essere sviluppato l'argomento con il dettaglio reso necessario dalle caratteristiche dell'opera, nel quale dovranno essere considerati gli eventuali adeguamenti e/o variazioni in funzione dei mezzi d'opera e dell'organizzazione dei lavori che la ditta appaltatrice introdurrà nel cantiere approfondendo le necessarie valutazioni in riferimento alle LG ARPAT sulle attività polverulente, recepite dal Piano Regionale per la Qualità dell'Aria (PRQA): <https://www.arp.toscana.it/documentazione/catalogo-pubblicazioni-arp/linee-guida-per-intervenire-sulle-attivita-che-producono-polveri>.

RUMORE E ELETTROMAGNETISMO

Per quanto riguarda le componenti "rumore" ed "elettromagnetismo" si indicano le seguenti condizioni prescrittive:

- la recinzione perimetrale all'impianto sia continua, invalicabile ed inamovibile affinché renda inaccessibile gli intorni della cabina di trasformazione e degli elettrodotti ai non professionalmente esposti;
- per l'elettrodotto aereo ancorato al palo sito nei pressi della cabina di trasformazione MT/BT sia garantito il rispetto del limite inibendo l'accessibilità ad aree con valori superiori al limite di esposizione o attraverso idonea schermatura;
- prima della cantierizzazione dell'opera, un TCAA dovrà effettuare una valutazione d'impatto acustico delle attività di cantiere dell'opera conformemente al DGRT. n. 857/2013 ed alle osservazioni espresse. Inoltre, al fine di ridurre gli eventuali superamenti dei limiti sonori previsti, occorre valutare l'opportunità di inserire delle mitigazioni acustiche (barriere mobili) da frapporre tra sorgenti e recettori, verificandone l'efficacia ed indicandone in planimetria le caratteristiche (lunghezza ed altezza). Qualora a valle di tale analisi persistessero gli esuberanti sui limiti normativi, la VIAC dovrà indicare esplicitamente per ogni fase lavorativa i livelli di emissione sonora richiesti in deroga ai limiti acustici al Comune di competenza che dovrà acquisire il parere ASL come previsto dal DPGRT n° 2/R del 08/01/2014 e smi in caso di deroga non semplificata. Circa la VIAC, si rimanda alle LG di ARPAT per i cantieri reperibili all'indirizzo: <http://www.arp.toscana.it/documentazione/catalogo-pubblicazioni-arp/linee-guida-per-lagestione-dei-cantieri-ai-fini-della-protezione-ambientale>.
- In data 26/02/2024 è stato acquisito al prot. n. 2956 il contributo del **COMUNE DI RAPOLANO TERME** in cui si rileva parere favorevole a fine edilizio-urbanistico e parere favorevole ai fini del vincolo idrogeologico di cui alla L.R.n°39/2000 e successivi. Viene prescritto quanto segue:
 - i movimenti di terreno dovranno essere contenuti al minimo indispensabile, dovranno interessare esclusivamente l'area di pertinenza dei lavori e non dovranno essere create condizioni di rischio per il verificarsi di smottamenti, franamenti o altri movimenti gravitativi;
 - fatto salvo che le indagini geologiche escludano specifici rischi o che si sia proceduto alla realizzazione di idonee opere di preventivo consolidamento dei terreni, gli scavi dovranno essere eseguiti in stagioni a minimo rischio di piogge e procedendo per stati di avanzamento tali da consentire la rapida ricolmatura degli stessi o il consolidamento dei fronti con opere provvisorie o definitive di contenimento;
 - il materiale terroso proveniente dagli scavi dovrà essere trattato secondo le modalità previste dal D.Lgs. n°152/06 e s.m.i.;
 - dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per assicurare che il deflusso delle acque superficiali e sorgive avvenga senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno osservando scrupolosamente tutte le norme indicate all'art. 74 del D.P.G.R. 08/08/2003 n°48/R e successive;

Autorità Idrica Toscana

- dovrà essere data comunicazione al Comune di Rapolano Terme almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori, al fine di concordare le modalità di svolgimento degli stessi, eventuali manomissioni del soprassuolo e del sottosuolo pubblico ed i loro ripristino, per garantirne l'integrità. Nella medesima comunicazione dovrà essere comunicato il nominativo del Direttore dei Lavori, il nominativo della ditta esecutrice e delle eventuali ditte subappaltatrici ed allegata copia della notifica di cantiere ai sensi del D.lgs 81/2008.

Alla data di termine del 26/02/2024 non sono pervenute le determinazioni di: **AZIENDA USL TOSCANA SUD EST**.

Per detti soggetti si deve quindi assumere acquisito l'assenso senza condizioni al progetto di fattibilità tecnico economica presentato.

RITENUTO che il proponente debba ottemperare alle prescrizioni e indicazioni espresse dai soggetti/enti intervenuti nel procedimento e prima elencate, e per le quali si rimanda nel dettaglio alle medesime comunicazioni pervenute, le quali dovranno essere fornite a Acquedotto del Fiora SpA unitamente agli atti del procedimento;

DATO ATTO che i tempi di svolgimento del presente procedimento di Conferenza sono risultati conformi ai termini dettati dall'articolo 14-bis, c. 2, lettera c), della L. 241/1990 come transitoriamente modificato dall'art. 13 del D.L. 76/2020 e ss.mm.;

TENUTO CONTO di quanto sopra, si intende concluso con esito positivo il procedimento di conferenza dei servizi, pertanto

SI PROPONE

di adottare, mediante proprio decreto, il provvedimento finale previsto all'art. 10 della L.R. 69/2011 con il quale si approva il progetto di fattibilità tecnico economica denominato "APPROVVIGIONAMENTO IDROPOTABILE DALL'INVASO DI MONTEDOGLIO - NUOVO IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE IN LOC. QUERCIONI" predisposto dal Gestore Acquedotto del Fiora SpA;

Ai sensi dell'art. 158-bis del D.lgs. 152/2006, il provvedimento conclusivo dovrà imporre il vincolo preordinato all'esproprio per le aree interessate dalle opere e reti in progetto, dichiarare la pubblica utilità dell'opera e costituire titolo abilitativo all'esecuzione.

Firenze, il 27/02/2023

La Responsabile dell'Ufficio Controllo interventi
(ing. Angela Bani)